

Arginare l'abuso degli stage di Serena Facello e Francesca Fazio

Arginare l'abuso degli stage senza penalizzarne le potenzialità in termini di primo contatto col mondo del lavoro. È questo l'obiettivo dell'art. 11 del d.l. 138/2011 (c.d. manovra di ferragosto), poi convertito in l. n. 148/2011, in una area dove centrali sono le competenze regolatorie delle Regioni che pur tuttavia, come indica chiaramente la ricerca pubblicata a seguire in questo bollettino Adapt, si sono sin qui mostrate reticenti. Ancora poche sono le normative regionali e comunque tali da non garantire una uniformità di tutele sull'intero territorio nazionale in modo da evitare che lo stage diventi una modalità surrettizia di ingresso dei giovani nel mondo del lavoro senza tutele e garanzie.

Stage interminabili e ripetuti, senza un vero progetto formativo e senza un orientamento al lavoro, non di rado offerti a stagisti *agée*, o promossi da istituzioni senza averne i requisiti, sono all'ordine del giorno, come riportano media, riviste specialistiche e gli stagisti stessi. La ripetizione di innumerevoli esperienze di lavoro temporaneo di scarsa qualità dopo la fine degli studi ingenera il depauperamento delle chance occupazionali e di guadagno future. L'accumulazione di una lunga serie di stage non formativi sul curriculum può essere più dannosa che utile, finendo per rappresentare un segnale negativo per futuri datori di lavoro, che potrebbero vedere nella ripetuta mancata concretizzazione del rapporto l'inadeguatezza del candidato invece che, piuttosto, la distorsione operata dai suoi precedenti datori di lavoro. Il dispendio di tempo ed energie dopo la conclusione degli studi su attività non realmente formative può causare lo svilimento delle conoscenze acquisite, nonché un evidente disagio psicologico dato da un certo grado di frustrazione. Allo stesso tempo lo stagista trentenne che ha già avuto esperienze lavorative non rappresenta certamente un novello del mercato del lavoro alla ricerca di orientamento, ma solo la evidente distorsione motivata dall'incontro fra domanda ("sì, ma a basso costo") ed offerta ("un rimborso spese? meglio di niente") di lavoro. Tantomeno pagare somme considerevoli solo per avere la possibilità di accedere al tirocinio promosso nell'ambito di alcuni master, da soggetti che non hanno i requisiti, pare un buon investimento. La Circolare n. 24 del Ministero del lavoro (vedi la scheda di sintesi che segue), richiamando precisamente il d.m. 142 del 1998, ricorda infatti che «i tirocini non possono essere promossi da semplici istituzioni formative private salvo non si tratti di istituzioni senza fini di lucro e comunque esclusivamente sulla base di una specifica autorizzazione della Regione».

Il carattere di urgenza che ha valso l'inserimento del tirocinio nella manovra estiva deriva dall'evidenza che la crisi economica ha acuito l'abuso di stage (secondo il Rapporto Excelsior nel biennio di crisi 2008-2009 gli apprendistati sono diminuiti mentre gli stage sono aumentati) e appunto il rischio di (1) stage eccessivamente lunghi e (2) offerti in luogo di un contratto (magari di apprendistato), mentre nel frattempo la disoccupazione giovanile è stabile al 27%.

Il campo di applicazione della nuova regolazione è quello dei tirocini formativi e di orientamento *non curricolari*, perché è evidente che il tirocinio promosso dall'università o da altro istituto formativo all'interno del piano di studio rappresenta o potrebbe rappresentare – quantomeno nelle scuole e nelle università dotate di efficienti servizi di placement così come voluti e disciplinati dalla Legge Biagi – indice di genuina applicazione del tirocinio, quale momento *formativo* a stretto contatto con la realtà del mondo del lavoro. Altra cosa sono gli stage o tirocini finalizzati all'inserimento al lavoro dopo il compimento degli studi, in cui manca lo status di studente ed è maggiore il rischio di stage fittizio. La misura esclude inoltre alcuni soggetti, in ragione del fatto

che non tutti sono ugualmente forti nel mercato del lavoro. Come chiarito da una tempestiva circolare del Ministero del lavoro (vedi la scheda di sintesi che segue) il decreto non si applica inoltre ai disoccupati (ovvero coloro che stanno attivamente cercando un'occupazione), agli inoccupati (ovvero coloro che non hanno mai avuto un'occupazione) e ai lavoratori in mobilità, che rimangono destinatari dei tirocini di inserimento e reinserimento lavorativo già previsti dal d.m. 142/1998. Per essi di fatto non si applica la limitazione soggettiva introdotta dalla manovra relativamente al conseguimento del titolo di studio da non oltre 12 mesi e rimane inalterata la durata massima, già prevista, di 6 mesi. I lavoratori svantaggiati, disabili, invalidi fisici, psichici e sensoriali, tossicodipendenti, alcolisti, detenuti, immigrati e i lavoratori svantaggiati sono anch'essi esclusi dalla applicazione del decreto.

Se la necessità di riformare gli stage per evitarne l'abuso e contrastare la precarietà giovanile è cosa condivisa da tutti, la regolamentazione essenziale e minima prodotta dall'art. 11 viene oggi criticata come elemento di rigidità che danneggerebbe i giovani, restringendone le possibilità lavorative in un momento economico difficile. La attuale situazione di precarietà e disoccupazione giovanile non è solo figlia della crisi economica, ma anche conseguenza dell'utilizzo distorto di forme contrattuali e non contrattuali di lavoro, tra cui gli stage, volte all'utilizzo di forza lavoro a basso costo in luogo di contratti di lavoro subordinato come l'apprendistato. L'art. 11 rappresenta un elemento di regolamentazione minimale in grado di prevenire rigidità maggiori. L'introdotta limitazione soggettiva a neodiplomati/laureati entro 12 mesi rappresenta di fatto un elemento di rigidità inferiore rispetto a quello corrispondente alla effettuazione dell'ennesimo stage controproducente da parte di giovani che hanno conseguito il titolo di studio da oltre uno, forse due, tre o chissà quanti anni. Ciò detto resta evidente che gli abusi non si combattono solo a colpi di legge e decreti ma anche con una nuova cultura del lavoro maggiormente attenta al rispetto della persona e consapevole della necessità di investire su competenze e formazione vera. Paradossale, in tutto ciò, che tra coloro che sono rimasti insoddisfatti dei nuovi livelli di tutela vi sono moltissimi giovani e studenti assuefatti alla reiterazione degli stage e certo non nella facile condizione di rinunciare alle lusinghe di un tirocinio, magari lautamente retribuito visto che il mercato offre "stage" di 1000 / 1200 euro, anche quando si sa che esso non porterà a un inserimento stabile nella azienda in cui viene fatto.

Serena Facello

Scuola internazionale di Dottorato in Formazione della persona e diritto del mercato del lavoro
Adapt – CQIA
Università degli Studi di Bergamo

Francesca Fazio

Scuola internazionale di Dottorato in Formazione della persona e mercato del lavoro
Adapt – CQIA
Università degli Studi di Bergamo